

COMUNE DI BRONTE

AREA V Tecnica

DETERMINAZIONE

NUMERO 446 DEL 29-11-2018

Oggetto: Servizio di cattura, ricovero, custodia e recupero cani randagi in conformità alla Legge n.281/91 e s.m.i. per mesi due aggiudicato definitivamente al Rifugio Sanitario Oasi Cisternazza s.a.s. con sede in Zafferana Etnea (CT) giusto atto dirigenziale n.39 del 28.02.2018. **REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.-**

IL CAPO DELLA AREA V Tecnica

PREMESSO che con atto dirigenziale n. 519 del 30.12.2017 sono state determinate le procedure di gara nonché approvati gli atti di riferimento per l'affidamento del servizio di cattura, ricovero, custodia e recupero cani randagi in conformità alla Legge n.281/91 e s.m.i., in atto affidato alla Ditta Mister Dog s.r.l. con sede in Rocca di Neto (KR), per la durata di mesi due a decorrere dal 01.02.2018 al 31.03.2018 per l'importo totale di €.38.586,00 oltre IVA al 22%, da espletare mediante procedura negoziata ex-art.36, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art.95, comma 4, lettera c, del predetto decreto;


CHE, in conformità al superiore atto, si è proceduto ad interessare n.3 ditte giusta lettera d'invito prot. n.1162 del 16.01.2018;

CHE entro il 30.01.2018 quale termine stabilito nella suindicata lettera per la presentazione delle offerte, hanno partecipate n.2 ditte e che in pari data si è proceduto ad espletare la gara giusto verbale all'uopo redatto;

CHE come si evince dal citato verbale di gara del 30.01.2018, è rimasto aggiudicatario il Rifugio Sanitario Oasi Cisternazza di Ronsisvalle Daniele & C. s.a.s., con sede in Zafferana Etnea (CT), per un importo al netto del ribasso d'asta del 1,00%, di €.38.200,14 oltre IVA al 22% e pertanto per un importo complessivo di €.46.604,17, traslando inoltre il periodo di affidamento dal 01.04.2018 al 31.05.2018;

CHE, nelle more di espletamento delle procedure relative alla superiore aggiudicazione ed al conseguente trasferimento dei cani dall'originaria struttura al nuovo Rifugio e, pur avendo attivato le procedure con le competenti ASP di riferimento che, nello specifico, non hanno mai riscontrato tutta la corrispondenza emessa al riguardo, poiché trattavasi di un servizio la cui continuità risultava e risulta essere indifferibile ed obbligatoria per legge il cui mancato adempimento, oltre alle conseguenti problematiche di natura igienico-sanitaria, avrebbe potuto ingenerare un danno certo e grave per l'Ente ai sensi dell'art.163, comma 2, del D.Lgs. n.163/2000 con conseguenze di carattere penale, amministrativo e contabile per chi vi avrebbe dato causa, si è proceduto a riaffidare all'originaria Ditta aggiudicataria ovvero la Ditta Mister Dog s.r.l con sede in Rocca di Neto (KR), il servizio di che trattasi per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018, rispettivamente con atti dirigenziali n. 518 del 30.12.2017, n. 22 del 01.02.2018, n. 41 del 01.03.2018 e n. 88 del 30.03.2018;

CHE inoltre, a seguito intervenute problematiche di natura legale a carico della suindicata Ditta di cui alla informativa interdittiva ex-art.91 del D.Lgs. n.159/2011 giusta nota della Prefettura di Crotone n.9770 del 08.05.2018 e successiva nota della predetta Prefettura, assunta al prot. gen.le di Q.E. il 21.06.2018, prot.



COMUNE DI BRONTE

n.15021, veniva trasmesso il Decreto Prefettizio n.13144 del 14.06.2018, laddove veniva nominato un Commissario Straordinario nella persona del Dott. Luigi Labonia per lo svolgimento di tutta l'attività amministrativa della predetta Ditta a tutto il 31.12.2018;

CHE, con successiva nota Prefettizia della Provincia di Crotone assunta al prot. gen.le di Q.E. il 25.06.2018, al n.15341, veniva trasmesso il Decreto Prefettizio n.13773 del 22.06.2018, laddove veniva sospeso il precedente Decreto emesso per intervenuto sequestro preventivo della Società ordinato dal Tribunale di Reggio Calabria con Ordinanza cautelare n.3484/RGNR DDA del 14.06.2018 e laddove veniva, altresì nominato, quale Amministratore Giudiziario della Ditta oggetto dei provvedimenti, l'Avv. Maurizio Occhiuto del Foro di Reggio Calabria per tutti i rapporti, sia contrattuali sia non formalizzati in apposito contratto, in essere tra la suddetta Società ed Enti Pubblici;

CHE con nota prot. n.15985 del 03.07.2018, l'Amministratore Giudiziario di cui sopra, rendeva edotto Q.E. della nomina in essere;

CHE, a seguito l'avvicinarsi delle problematiche suesposte, solamente in data 25.07.2018, con atto dirigenziale n.255, si è proceduto all'affidamento del servizio di che trattasi all'originaria Ditta aggiudicataria e per essa all'Amministratore Giudiziario Avv. Maurizio Occhiuto per il periodo 25.07.2018 / 31.08.2018, atteso che, occorreva altresì effettuare i prelievi preventivi cui sottoporre i cani prima del loro trasferimento, opportunamente quantificati dalla Ditta Mister Dog s.r.l. e, conseguentemente impegnate le relative somme giusto atto dirigenziale n.256 del 25.07.2018;

CHE, con nota prot. n.19015 del 13.08.2018 sono state prontamente interessate le Ditte, l'Amministratore Giudiziario e le ASP competenti per gli adempimenti consequenziali;


CHE, però, la nuova Ditta aggiudicataria del servizio in oggetto di cui all'atto dirigenziale citato in premessa n.39/2018, ovvero il Rifugio Sanitario Oasi Cisternazza, con nota datata 04.09.2018 assunta al prot. gen.le di Q.E. al n.20400 del 05.09.2018, richiedeva un ulteriore impegno di spesa per il trasporto di tutti i cani presenti a quella data pari a n.206, quantificato in **€.35,00 oltre IVA al 22%** per cane, per un totale complessivo di **€.8.796,20**, comunicando altresì, che il predetto trasporto sarebbe stato effettuato da apposita ditta da lui incaricata ovvero la Ditta Vela di Fiorentino Andrea con sede in Montesilvano (PE);

CHE con nota assunta al prot. gen.le di Q.E. in data 13.09.2018, al n.21255, l'Amministratore Giudiziario, Avv. M. Occhiuto, nel riscontrare quanto allo Stesso comunicato unitamente alla predetta Ditta con la citata nota prot. n.19015/2018, evidenziava la mancata collaborazione del suddetto Rifugio stante che, pur se contattata dallo Stesso, non prevedeva e comunicava alcuna calendarizzazione dei trasferimenti dei cani in funzione dei preventivi prelievi sierologici la cui validità sarebbe stata compresa entro 30 gg. dalla data del referto;

CHE in pari data, prot. n.21292, il **Rifugio Sanitario Oasi Cisternazza**, riscontrando la nota dell'Amministratore Giudiziario, oltre a riportare presunti solleciti avanzati a Questo Ente in merito a mancati provvedimenti adottati al riguardo, **evidenziava** la propria non competenza al trasporto dei cani atteso che non disponeva di mezzi autorizzati al trasporto degli animali fuori Regione in uno alla mancata adozione da parte di Q.E. di un provvedimento riguardante l'incarico ufficiale ad altra Ditta regolarmente autorizzata, oltre ad **evidenziare** che, **contrariamente ed arbitrariamente a quanto finora attuato da Questo Ente con tutti gli atti emessi e definiti**, pur manifestando la propria disponibilità, non aveva e non ha ancora alla data odierna, alcun atto che formalizzi il suo incarico né relativo impegno di spesa pur se il servizio in argomento sia **stato aggiudicato definitivamente** con atto dirigenziale **n.39/2018**;

CHE, comunque, al fine di pervenire ad una immediata definizione ed al concreto affidamento del servizio di che trattasi al Rifugio Sanitario di cui sopra, con atto dirigenziale n.312 del 18.09.2018 e, in adesione alla nota prot. n.20400 del 05.09.2018 sopracitata, si è proceduto ad impegnare le ulteriori somme per il trasporto dei cani incaricando ed informando opportunamente il Rifugio Sanitario in merito ai relativi adempimenti conseguenti giusta ulteriore nota prot. n.22104 del 21.09.2018;

RILEVATO che il Rifugio Sanitario Oasi Cisternazza con nota datata 24.09.2018, assunta al prot. gen.le di Q.E. al n.22545 del 26.09.2018, perseguendo la propria linea conduttrice fin qui adottata, ha contestato l'affidamento dell'incarico del più volte citato trasporto dei cani adducendo che avrebbe dovuto essere esteso



COMUNE DI BRONTE

direttamente alla Ditta dallo Stesso contattata e sopramenzionata in uno al lungo lasso di tempo trascorso dall'aggiudicazione del servizio e, **sorprendentemente**, alla dichiarata disponibilità di **n.50 posti** nel proprio canile a fronte di un affidamento originariamente aggiudicato allo Stesso per **oltre n.210 cani da ospitare**;

CHE, a seguito ulteriori intercorsi verbali avutisi al riguardo con il Rifugio Sanitario di cui sopra rappresentato dal Sig. D. Ronsisvalle, con nota data 01.10.2018 a firma dello Stesso, ed assunta al prot. gen.le di Q.E. in data 02.10.2018, al n.23129, nel confermare la propria disponibilità ad espletare il predetto trasporto per il costo unitario per singolo cane nel frattempo **lievitato ad €50,00 compresa IVA al 22%**, comunicava la disponibilità del Rifugio ad ospitare **n.100 cani** avanzando la richiesta del costo del mantenimento per singolo cane da ospitare di **€3,50 oltre IVA al 22% al giorno**, e ciò, a fronte del prezzo originariamente posto a base di gara con l'atto dirigenziale n.519 del 30.12.2017 di **€3,00 oltre IVA al 22% per un totale di €38.586,00 oltre IVA al 22%**, ed aggiudicato con atto dirigenziale n.39 del 28.02.2018 con il **ribasso offerto dallo stesso Rifugio Sanitario del 1,00% per un totale di €38.200,14 oltre IVA al 22%**;

CHE, con immediato riscontro da parte di Questo Ente al Rifugio Sanitario Oasi Cisternazza giusta nota prot. n.23333 del 03.10.2018, nel ribadire ancora una volta tutta la disponibilità per le fasi inerenti il trasferimento dei cani in argomento, si specificava che le richieste di cui alla predetta nota sopradescritte **non potevano essere accolte** atteso che, erano state ampiamente **accettate e sottoscritte in sede di partecipazione alla gara da parte dello Stesso le originarie condizioni** e che, ovviamente, qualunque modifica avrebbe comportato un **palese cambiamento delle stesse** sollecitando altresì, l'inoltro della documentazione a suo tempo richiesta con nota datata 31.05.2018;


PRESO ATTO della successiva comunicazione datata 04.10.2018 e trasmessa via PEC dallo Studio Legale Romano, in nome e per conto del Sig. Carmelo Ronsisvalle che la sottoscrive per adesione, quale institore della Società individuata Rifugio Sanitario Oasi Cisternazza, laddove viene contestato integralmente, in fatto e in diritto, il contenuto della nota di Questo Ente sopraindicata prot. n. 23333 del 03.10.2018, adducendo all'arbitraria pretesa di Q.E. secondo cui la Ditta dovrebbe attenersi alle condizioni di cui alla gara aggiudicata il 30.01.2018 e per un periodo di mesi due abbondantemente scaduto alla data odierna, in uno alla immotivata asserzione secondo cui avrebbe subito ingenti danni economici in termini di lucro cessante, avendo vincolato per mesi due oltre 200 posti del proprio canile mai ospitati di fatto;

RILEVATO, infine dalla stessa, la riserva del predetto Rifugio di attivare una azione **risarcitoria** nei nostri confronti, **propone**, altresì, di **concordare un nuovo servizio di custodia dei cani randagi, alle proprie condizioni e per un numero limitato di cani nonché ad un nuovo costo giornaliero da concordare essendo venuto meno, a suo dire, il rapporto fiduciario fin qui instaurato e ribadendo la propria intenzione a non legarsi più contrattualmente con il Comune di Bronte**;

OSSERVATO che, atteso l'avvicinarsi dei fatti sopraesposti, si è dovuto necessariamente ed obbligatoriamente procedere a riaffidare il servizio in oggetto all'originaria Ditta aggiudicataria ovvero la Ditta Mister Dog s.r.l. in conformità anche a quanto sollecitato dall'Amministratore Giudiziario Avv. M. Occhiuto che la rappresenta di cui alla nota sopracitata prot. n.21255 del 13.09.2018, laddove invita Q.E. a regolarizzare il servizio in argomento che, pur tuttavia è stato **continuamente garantito** dalla Stessa senza soluzione di continuità e, pertanto, con atti dirigenziali rispettivamente n.288 del 29.08.2018, n.324 del 01.10.2018 e n.384 del 07.11.2018, si è proceduto a riaffidare il predetto servizio per i mesi rispettivamente di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 e, contestualmente è stato ulteriormente traslato il periodo della gara aggiudicata ad altra Ditta dal 01.12.2018 al 31.01.2019;

PRESO ATTO, pertanto, della ampiamente **dichiarata indisponibilità a contrarre con Questo Ente alcun rapporto lavorativo inerente il servizio in argomento** del più volte citato Rifugio Sanitario Oasi Cisternazza e per esso dallo Studio Legale Romano che lo rappresenta di cui alla sopracitata nota trasmessa via PEC in data 04.10.2018, con il presente atto, si ritiene opportuno **procedere alla revoca dell'aggiudicazione definitiva** del predetto servizio di cui all'atto dirigenziale n.39 del 28.02.2018, stante che le pretese richieste del Rifugio Sanitario Oasi Cisternazza, **costituiscono modifica e cambiamento delle condizioni originarie poste a base di gara determinate con atto dirigenziale n.519 del 30.12.2017 ed acclarate con il predetto atto dirigenziale di**

u



COMUNE DI BRONTE

aggiudicazione definitiva citato n.39/2018;

RICONOSCIUTA, infine, la regolarità delle procedure adottate al riguardo;

VISTO il del D.Lgs. n.50/2016;

VISTA la L.R. 48/91 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO Decreto Sindacale n.12 del 02.05.2017 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di Responsabili di Posizione Organizzativa e, nel particolare, all'Ing. S. Caudullo quale Capo della V Area Tecnica;

DETERMINA

Per i motivi di cui in espositiva

- 1) **REVOCARE** l'affidamento del servizio di cattura, ricovero, custodia e recupero cani randagi in conformità alla Legge n.281/91 e s.m.i., per mesi due a decorrere dal 01.04.2018 al 31.05.2018 e/o successive traslazioni, aggiudicato definitivamente con atto dirigenziale n.39 del 28.02.2018 per l'importo al netto del ribasso d'asta del 1.00% di €38.200,14 oltre IVA al 22% e pertanto per un importo complessivo di €46.604,17, al Rifugio Sanitario Oasi Cisternazza di Ronsisvalle Daniele & C. s.a.s con sede in Zafferana Etnea (CT), in attuazione della nota datata 04.10.2018 dello Studio Legale Romano che lo rappresenta quale institore della Società stessa, procedendo successivamente alla notifica del presente atto;
- 2) **DARE ATTO** che, conseguentemente, la superiore somma di €46.604,17, originariamente impegnata con atti dirigenziali n. 519 del 30.12.2017 e n.39 del 28.02.2018, con il presente atto dirigenziale, costituirà economia realizzata;
- 3) **REVOCARE** gli impegni di spesa assunti con proprie determinazioni n. 256 del 25.07.2018 e n. 312 del 18.09.2018;
- 4) **INVIARE** la presente determinazione al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art.27 del vigente Regolamento di contabilità;
- 5) **TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art.29 del vigente Regolamento di contabilità;
- 6) **DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art.67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga, altresì, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti Dirigenti", voce "Determine";
- 7) **DARE ATTO** che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'Albo Pretorio on-line (procedura Halley) e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento
BUA GIULIA VINCENZA

Il CAPO V AREA
CAUDULLO SALVATORE